

Comune di CINQUEFRONDI
Provincia di REGGIO CALABRIA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE RATEIZZAZIONI E DELLE
COMPENSAZIONI PER IL
PAGAMENTO DELLE ENTRATE
COMUNALI**

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 21 del 29/4/2016**

CAPO I

RATEIZZAZIONI e/o DILAZIONI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 447 e successive modificazioni, per disciplinare la concessione eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento dei carichi arretrati di tributi comunali, non affidati in concessione a terzi, risultanti da avvisi di accertamento o da iscrizione in ruoli ordinari:
 - Siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
 - Sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.Possono essere oggetto di rateizzazione la Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (TARSU, TARES, TARI), l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni, la Tassa sull'occupazione di Aree e Spazi Pubblici (TOSAP), il Canone Idrico Integrato, l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), l'Imposta Municipale Propria (IMU), la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI).

Art. 2 – Requisiti

1. La concessione eccezionale di dilazione e/o rateizzazione di pagamento dei carichi arretrati dei tributi comunali di cui all'art. 1 del presente Regolamento viene concessa ad ogni persona fisica secondo le modalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
2. A coloro che versano in condizioni di obiettiva difficoltà dimostrata da allegata certificazione ISEE risultante inferiore a € 7.000,00 viene concessa, a richiesta dell'interessato, un'ulteriore dilazione di numero tre rate mensili a quanto stabilito dall'articolo 4 del presente Regolamento.
3. Nel caso di Società ed Enti con personalità giuridica, la dilazione e/o rateizzazione viene concessa a quelli che versano in momentanea difficoltà economica.
A dimostrazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a. Relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo di riferimento;
 - b. Prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità dell'indice Alfa;
 - c. Visura camerale aggiornata;
 - d. Altro.

Art. 3 – Criteri di dilazione e/o rateizzazione di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria possono essere concessi, su richiesta del contribuente e prima dell'inizio di procedure di riscossione coattiva, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - ❖ Inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
 - ❖ Decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza di n. 2 rate e pagamento dell'intero debito residuo entro trenta giorni dall'ultima rata non adempiuta.
2. E in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.

3. Nessuna dilazione e/o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
4. Sarà cura degli uffici preposti verificare presso il concessionario il mancato inizio della procedura.

Art. 4 – Modalità di dilazione e/o rateizzazione

1. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate in rapporto alla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente:
 - Fino a € 200,00 nessuna dilazione e/o rateizzazione;
 - Da € 200,01 a € 600,00 fino ad un massimo di 5 rate mensili;
 - Da € 600,01 a € 1.500,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
 - Da € 1.500,01 a € 3.000,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili;
 - Da € 3.000,01 a € 5.000,00 fino ad un massimo di 26 rate mensili;
 - Da € 5.000,01 a € 11.000,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili;
 - Da € 11.000,01 a € 16.000,00 fino ad un massimo di 42 rate mensili;
 - Da € 16.000,01 a € 22.000,00 fino ad un massimo di 54 rate mensili;
 - Da € 22.000,01 a € 28.000,00 fino ad un massimo di 65 rate mensili;
 - Oltre € 28.000,01 fino ad un massimo di 72 rate mensili.
2. Le somme rateizzabili si riferiscono, per i tributi relativi agli avvisi di pagamento bonario, agli avvisi di accertamento o di liquidazione, all'importo totale dell'avviso.
3. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 8.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o assicurativa che copra l'importo totale delle somme dovute per il periodo di un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
4. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.
5. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

Art. 5 - Interessi

1. Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente.
2. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento dell'avviso fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unicamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

Art. 6 – Domanda di concessione

1. Il contribuente che intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateizzazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica domanda all'Ufficio Tributi di questo Ente.
2. La domanda dovrà contenere:
 - L'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - L'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, avviso di accertamento, ecc.);
 - La motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito.

3. Nel caso di Società o Enti con personalità giuridica alla domanda dovrà essere allegata la documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 3 del presente Regolamento.

Art. 7 - Procedimento

1. L'istruttoria viene compiuta dal Responsabile dell'Ufficio Tributi che è responsabile del procedimento.
2. Nel corso dell'istruttoria il Responsabile del procedimento verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.
3. Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Responsabile stesso indicherà nell'atto di richiesta.
4. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza del beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito.
5. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla legge 4 gennaio 1968 n. 15 sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98.

Art. 8 – Provvedimento di concessione o diniego

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Responsabile del procedimento adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio assenso.
2. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.

CAPO II COMPENSAZIONE PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE

Art. 9 – Obbligazioni tributarie

1. In applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8, comma 1, della legge 212/2000, è previsto in linea generale l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali.
2. L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.
3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo, per le somme derivanti da ingiunzioni di pagamento e per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.

Art.10 – Compensazione nell'ambito dello stesso tributo

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - Generalità e codice fiscale del contribuente.-
 - Il tributo dovuto al lordo della compensazione.-
 - L'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta.-
 - L'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.-
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
4. I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono quelli indicati all'art. 1 del presente regolamento.
5. Il Responsabile del Tributo istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato.
6. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

Art.11 – Compensazione tra tributi diversi

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - Generalità e codice fiscale del contribuente.-
 - Il tributo dovuto al lordo della compensazione.-
 - L'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno di imposta.-
 - Indicazione del tributo con il quale si intende effettuare la compensazione.-
 - L'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.-
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi comunali con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
4. Nel caso in cui la compensazione avvenga tra tributi, gestiti da funzionari diversi, il funzionario che gestisce la pratica del tributo in eccedenza deve acquisire l'attestazione del tributo a debito con cui compensare l'eccedenza del credito.
5. Il responsabile del tributo in eccedenza istruisce la pratica verificando l'esistenza dei crediti da compensare con altri tributi comunali. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che

sia, va comunicato al contribuente interessato e al funzionario che ha rilasciato l'attestazione del tributo a debito.

6. I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono quelli indicati all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 12 – Compensazione tra debiti dell'Ente Locale e debiti tributari

1. I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Cinquefrondi in relazione a cessione di beni o di prestazione di servizi, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni tributarie a loro carico.
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune una comunicazione, indirizzata al funzionario responsabile del tributo per il quale si intende effettuare la compensazione, contenente almeno i seguenti elementi:
 - Generalità e codice fiscale del contribuente.-
 - Il tributo dovuto al lordo della compensazione.-
 - L'esposizione del credito da compensare ed il relativo titolo.-
 - L'affermazione che con la compensazione del credito, l'obbligazione si intende estinta e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese.-
3. Il Responsabile del Servizio Finanziario che istruisce la pratica dovrà acquisire dai competenti uffici sia la documentazione inerente al credito maturato dal creditore che i debiti tributari maturati con cui si intende effettuare la compensazione. La compensazione tra i crediti relativi a cessione di beni o prestazione di servizi ed i debiti tributari del medesimo soggetto, potrà avvenire soltanto a seguito di adozione di provvedimento autorizzatorio. Il provvedimento, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e ai funzionari interessati alla pratica di compensazione.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 – Disposizioni finali

1. Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 14 – entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo ha approvato.